



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

DI DIFESA LEGALE A FAVORE

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

tra

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA con sede in 30174 Venezia – Via Bruno Maderna, n. 7 int. 29 (C.F. 94033270276), in persona del Presidente, Ingegnere Mariano Carraro, nato a Venezia il 14 novembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, che agisce in forza dell’art. 38 del R.D. n. 2537/1927 e del verbale del Consiglio del 10 luglio 2017;

e

L’AVVOCATO ALFREDO BIAGINI nato a Roma il 20 luglio 1959, con Studio in Venezia, Santa Croce, 466/G (C.F. BGNLRD59L20H501T)

premesso

- che con deliberazione del 12 novembre 2018 il Consiglio dell’Ordine:

* in relazione alla richiesta presentata all’Ordine dall’Avvocato Daniele Grasso di richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dal geometra Roberto Venturato per effetto del procedimento penale (conclusosi con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”) per il reato di cui all’art. 348 C.P. in conseguenza di un esposto-denuncia presentato dall’allora Presidente dell’Ordine; considerato che detto esposto è stato originato dalla circostanza che, nell’ambito dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

immobile sito in Chioggia, Viale Trieste n. 40, risultava che la sola progettazione strutturale era affidata a un tecnico laureato; rilevato che nel medesimo esposto, si rilevava che la dimensione dell'intervento (edificio di 5 piani) esulava dalle competenze di un tecnico diplomato, non potendosi configurare come costruzione di modesta entità; atteso che la sentenza di assoluzione precisa, sotto tale aspetto, che le indagini ordinate dal P.M. presso gli Uffici comunali a seguito dell'esposto hanno permesso di accertare che nella richiesta di permesso di costruire in data 10.08.2009 il Geometra Venturato aveva dichiarato di rivestire la qualità di progettista dell'intervento, mentre nella comunicazione di inizio lavori del 29.11.2010 si era qualificato come Direttore dei Lavori; visto l'art. 37, comma 1, punto 3), del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, che dispone che il Consiglio dell'Ordine, oltre alle altre funzioni attribuite per legge, cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria; ritenuto che a tale riguardo non appare revocabile in dubbio che, a fronte delle succitate evidenze, era onere dell'Ordine presentare, in assoluta buona fede, un esposto/denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per la verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 348 C.P.; considerato, inoltre, che l'esposto, peraltro, non è stato ritenuto prima facie infondato, atteso che il GUP ha emesso decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, e che il PM, nel corso del giudizio, ha richiesto la condanna dell'imputato; atteso, inoltre,



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

che, sotto il profilo del risarcimento dei pretesi danni, va esclusa ogni responsabilità dell'Ordine, in quanto non è rinvenibile alcun elemento soggettivo idoneo a radicare l'obbligo risarcitorio (infatti, alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte per cui "...spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato" (Cass. Civ. Sez. III, 10.06.2016, n. 11.898), e va esclusa, in ogni forma, la responsabilità dell'Ordine per quanto occorso. D'altra parte, come rilevato dalla Suprema Corte (cfr., sent. n. 5.597/15), la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2.043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa; poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (cfr. anche Cass. n. 1.542/10); rilevato che nel caso in esame, l'allora Presidente dell'Ordine ha presentato l'esposto in parola sulla base di incontrovertibili evidenze, sub specie del fatto che la sola progettazione strutturale dell'immobile era affidata a un tecnico laureato, pur trattandosi di un intervento di dimensioni tali da esulare dalle competenze di un tecnico diplomato, non potendosi configurare come costruzione di modesta entità;



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

* sulla base dell'analisi degli elementi fattuali, come sopra descritti, nonché delle disposizioni normative sopra richiamate e dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha deliberato di non accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dal geometra Venturato;

* nell'eventualità di una chiamata in giudizio, ha deliberato di affidare la difesa legale dell'Ordine all'Avvocato Alfredo Biagini del Foro di Roma, con sede in Venezia – Piazzale Roma, e di approvare il preventivo di spesa (ammontante a Euro 6.926,09, oltre accessori) dallo stesso legale già inoltrato all'Ordine;

- che con deliberazione del 25 febbraio 2019 il Consiglio dell'Ordine:

* preso atto della domanda di mediazione n. 101/2019 proposta dal Geom. Roberto Venturato, assistito dall'Avvocato Daniele Grasso, acquisita al Prot. dell'Ordine al n. 311/2019 del 14 febbraio 2019, ha integrato, ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., l'incarico di difesa dell'Ordine affidato all'Avvocato Alfredo Biagini, con estensione anche alla fase della mediazione obbligatoria.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 1 Oggetto dell'affidamento e importo contrattuale – L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, di seguito denominato Ordi-



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

ne, affida all'Avvocato Alfredo Biagini, di seguito denominato professionista incaricato, l'esecuzione dell'incarico di difesa legale dell'Ordine per la fase di mediazione obbligatoria e, nell'eventualità di una chiamata in giudizio, anche alla fase successiva, limitatamente alla trattazione del procedimento presso il Tribunale di Venezia, in relazione al procedimento in parte premessa indicato, per l'importo di Euro 6.926,09, oltre accessori.

L'offerta presentata dall'affidatario viene allegata al presente contratto sotto la lettera A).

Art. 2 Modalità di esecuzione dell'incarico – Il professionista incaricato si obbliga ad eseguire l'incarico alle condizioni previste nell'offerta economica in parte premessa citata.

Per quanto non previsto e, comunque, non diversamente disposto dal presente contratto, l'incarico è soggetto all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti in materia di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, che qui devono intendersi integralmente richiamate, conosciute ed accettate dal professionista incaricato.

Art. 3 Durata dell'incarico – L'incarico ha durata delimitata alla difesa dell'Ordine nell'incardinato procedimento di mediazione obbligatoria e, nell'eventualità di una chiamata in giudizio, anche alla fase successiva, in relazione al procedimento in parte premessa, limitatamente alla trattazione del procedimento presso il Tribunale di Venezia.

Art. 4 Modalità di pagamento - Il pagamento del corrispettivo, previa presentazione di regolare fattura elettronica, verrà effettuato dall'Ordine



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

a mezzo bonifico bancario previa verifica della regolare esecuzione dell'incarico, che dovrà risultare rispondente alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto.

Art. 5 Risoluzione del contratto per inadempimento – L'Ordine avrà facoltà di risolvere il contratto in danno al professionista incaricato nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute alle condizioni di esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto.

Art. 6 Controversie - Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Venezia.

Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati personali – Il professionista incaricato dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui Regolamento UE 2016-679 per l'utenza esterna. Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine.

Art. 8 Codice di comportamento – Al professionista incaricato e ai collaboratori a qualsiasi titolo del professionista si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di comportamento dell'Ordine pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale (sottosezione: disposizioni generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/Piano vigente 2019-2021/Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine) <http://www.ordineingegneri.ve.it/>.

Venezia, 1 marzo 2019



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Mariano Carraro (firma digitale)

L’AFFIDATARIO

Avvocato Alfredo Biagini (firma digitale)

Le parti, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, approvano espressamente tutte le clausole dei seguenti articoli: Art. 4 Modalità di pagamento; Art. 5 Risoluzione del contratto per inadempimento; Art. 6 Controversie; Art. 8 Codice di comportamento.

Venezia, 1 marzo 2019

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Mariano Carraro (firma digitale)

L’AFFIDATARIO

Avvocato Alfredo Biagini (firma digitale)